



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **122**

in data **26/07/2019**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addì **26 - ventisei** - del mese **luglio** alle ore **09:50** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

RICORSI IN MATERIA DI DINIEGO ISCRIZIONE ANAGRAFICA A RICHIEDENTI ASILO - DECISIONE DI NON COSTITUZIONE DELL'ENTE IN GIUDIZIO

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	NO
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **PRATISSOLI Alex**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, con ricorsi al Tribunale di Bologna-Sezione Specializzata Immigrazione notificati il 18 e il 19 luglio 2019 ed acquisiti ai nn. 140006 e 141036 di P.G., i signori G.A. A. e L. C., profughi giunti in Italia nel maggio del 2017 e ospitati presso una struttura di accoglienza sita in Reggio Emilia, hanno impugnato i provvedimenti del 29/5/2019 con i quali l'Ufficio Anagrafe Comunale ha dichiarato l'impossibilità di dare avvio al procedimento di iscrizione nel registro della popolazione anagrafica residente nel Comune di Reggio Emilia richiamando il D.L. 113/2018 (convertito in legge n. 132/2018) il quale stabilisce che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non è titolo sufficiente per presentare richiesta di residenza;
- che i ricorsi sono stati iscritti ai nn. 10497/19 R.G. e 10495/19 R.G. del Tribunale di Bologna ed è stata fissata udienza, per entrambi, al 29 luglio 2019 per la discussione e la decisione sulla domanda cautelare;

Richiamata la recente giurisprudenza dei Tribunali i quali, in giudizi analoghi, hanno riconosciuto il diritto dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente in quanto *"L'art. 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili della persona e l'art. 2 T.U. 286/98 prevede che allo straniero presente nel territorio sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. (...) La legittimazione al soggiorno, data dal permesso per richiesta asilo, non è episodica né di breve durata. Il requisito dell'abitudine della dimora necessaria per ottenere la iscrizione nei registri di residenza ne parametrizza la durata ad almeno un trimestre nel centro di accoglienza. La permanenza sul territorio per il tempo necessario alla decisione sulla richiesta asilo è ben più lunga. (...) Durante questo periodo non breve, in cui lo straniero è regolarmente soggiornante, il suo diritto all'iscrizione anagrafica, a parità di condizioni col cittadino, corrisponde direttamente all'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici (Cass. SS.UU. n. 449/00). Nel rispetto degli artt. 2 e 10 Costituzione, non può quindi prevedersi una discriminazione nei confronti dei richiedenti asilo regolarmente soggiornanti, che limiti il loro diritto alla iscrizione anagrafica"* (Tribunale di Bologna-Sez. Protezione Internazionale Civile, ordinanza 2/5/2019 nel giudizio n.4747/19 R.G.).

Dato atto che il medesimo orientamento è stato confermato dalle seguenti pronunce: Tribunale di Firenze, Sez.IV Civile, ordinanza 18/3/2019 nel giudizio n.361/19 R.G.; Tribunale di Bologna-Sez. Protezione Internazionale Civile, ordinanza 2/5/2019 nel giudizio n.5022/19 R.G.; Tribunale di Genova, Sez.XI Civile, ordinanza 20/5/2019 nel giudizio n.2365/19 R.G.; Tribunale di Prato, ordinanza 26/5/2019 nel giudizio n.1183/19 R.G.; Tribunale di Lecce, Sez.I Civile, ordinanza 4/7/2019 nel giudizio n.5330/19 R.G.;

Ritenuto di condividere il suddetto orientamento giurisprudenziale e pertanto di non costituirsi nei due giudizi di cui in premessa;

Richiamato l'art. 34, lett. b), dello Statuto Comunale il quale stabilisce la competenza della Giunta alla decisione di esercizio della rappresentanza legale dell'ente per le controversie in materia di diritti della persona, a prescindere dai limiti di valore;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di condividere l'orientamento giurisprudenziale di cui in premessa, che riconosce il diritto dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente;
- 2) di non costituirsi nei giudizi instaurati dai signori G.A. A. e L. C. con i ricorsi descritti in premessa ed iscritti ai nn. 10497/19 R.G. e 10495/19 R.G. del Tribunale di Bologna.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, essendo fissata per il 29 luglio 2019 l'udienza avanti il Tribunale di Bologna per la discussione e la decisione sulla domanda cautelare in riferimento ai due giudizi descritti in premessa;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PRATISSOLI Alex

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Dr. Roberto Maria